

# ***REGOLAMENTO COMUNALE***

## ***PER I MERCATI E LE FIERE***

### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di, commercio su aree pubbliche nei mercati e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, c. 1, lettera e, della L.R. 12/99 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114", della relativa delibera regionale di attuazione (n. 1368/1999 come modificata con delibera n. 485/2013), dell'Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012 (di seguito anche solo Intesa), come attuata dal Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11 (di seguito anche solo Documento Unitario).
2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori.
3. Il regolamento decorre dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per l'approvazione, quando sopravvengono fatti e condizioni nuove che ne richiedono una revisione straordinaria ed urgente.

### **Art. 2 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
  - b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico.
  - c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici esercizi.
  - d) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - e) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non ricadente in un'area mercatale;
  - f) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle

- aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- g) per fiera straordinaria: la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche, e sociali o particolari tipologie merceologiche produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche vi possono partecipare anche soggetti iscritti nel registro delle imprese.
  - h) per mercati e fiere ordinarie: i mercati e le fiere per le quali non sono previste limitazioni merceologiche oppure le limitazioni non superano il due per cento dei posteggi.
  - i) per mercati e fiere a merceologia esclusiva: gli eventi nei quali le merceologie ammesse sono individuate, in modo, tassativo, nel regolamento.
  - i bis) per settori merceologici: i settori alimentare o non alimentare
  - i ter) per merceologia esclusiva o specializzazione merceologica: le tipologie/segmentazioni interne ai settori merceologici..
  - l) per mercato straordinario: il mercato che viene effettuato nella stessa area e con gli stessi operatori in giorni diversi da quello di svolgimento del mercato ordinario;
  - m) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio ovvero per l'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante, dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Decreto Legislativo n. 114/1998.
  - n) per presenze in un mercato: il numero delle volte che un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene comunque considerato presente sul mercato.
  - o) per presenze in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera.
  - p) per miglitoria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nella stessa fiera o mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale.
  - q) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio.
  - r) per posteggio riservato: il posteggio riservato ai produttori agricoli;
  - s) per settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare;
  - t) per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
  - u) per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
  - v) per attività stagionali: quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia;

- z) per hobbisti: coloro che ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. n. 12/1999, non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, autorizzati ad operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis) L.R. n. 12/1999. A tal fine, non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
- za) per mercatini degli hobbisti: i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso delle autorizzazioni per commercio su aree pubbliche, che trovano disciplina nell'art. 7 bis L.R. n. 12/1999.

### **Art. 3 (Finalità)**

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
  - a) riqualificazione e sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche - in particolare dei mercati e delle fiere - al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di fruizione delle strutture mercatali da parte dell'utenza;
  - b) trasparenza del mercato, concorrenza, libertà d'impresa e di circolazione delle merci;
  - c) tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
  - d) pluralismo ed equilibrio tra le diverse forme di vendita;
  - e) valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane rurali, montane, insulari e sviluppo del territorio e delle risorse naturali;
  - f) efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

### **Art. 4 (Osservatorio comunale per il commercio su aree pubbliche).**

1. Il Comune si riserva di istituire un Osservatorio sul commercio su aree pubbliche al fine di:
  - a) avere un quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva, delle caratteristiche e dell'efficienza della rete distributiva su aree pubbliche;
  - b) dare adeguata informazione ai soggetti economici ed alle forze sociali interessate in merito alle problematiche del commercio su aree pubbliche;
  - c) definire obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del commercio su aree pubbliche, ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza.
2. Le informazioni occorrente per alimentare l'Osservatorio saranno acquisite dai diversi uffici comunali attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati inerenti le attività commerciali e paracommerciali. Annualmente, l'Osservatorio potrà organizzare una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati e le

informazioni raccolte e fornire indicazioni sull'evoluzione della domanda e dell'offerta relativa al commercio su area pubblica.

#### **Art. 4 bis (Competenze)**

1. Al Consiglio Comunale compete l'approvazione degli atti generali di pianificazione ed individuazione delle aree per i mercati e le fiere ed i mercatini di cui all'art. 7 bis L.R. n. 12/1999, nonché l'istituzione e la soppressione dei mercati, delle fiere ordinarie e dei mercatini di cui all'art. 7 bis L.R. n. 12/1999 (mercatini degli hobbisti).
2. Compete alla Giunta Comunale ogni deliberazione afferente i mercati e le fiere ordinarie, una volta che gli stessi siano stati istituiti, compresi lo spostamento totale o parziale, ove lo stesso non attenga un'area non già individuata come mercatale dal Consiglio Comunale.
3. Compete altresì alla Giunta Comunale l'istituzione di fiere e mercati straordinari, la modifica, soppressione, variazione o aumento di posteggi in mercati e fiere ordinarie senza modifica dell'area, l'istituzione, modifica e soppressione di posteggi isolati fuori mercato e delle eventuali deroghe all'itinerantato, nonché ogni altra competenza non ascrivibile per legge o regolamento al Consiglio Comunale.

#### **Art 5 (Compiti degli uffici comunali).**

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso il Settore Amministrativo comparto Commercio o assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. Il Dirigente del settore Commercio si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica.
3. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, gli operatori di Polizia Municipale addetti al servizio nei mercati e fiere operano in conformità alle direttive impartite dal Servizio.

#### **Art. 6 (Esercizio dell'attività).**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in mercati e fiere, con utilizzo di posteggi dati in concessione è rilasciata dal Dirigente del Settore Amministrativo Comparto Commercio contestualmente al rilascio della concessione del posteggio. Il rilascio dell'autorizzazione deve essere immediatamente comunicato alla Camera di Commercio.
2. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 può essere rilasciata soltanto a persone fisiche ed a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
3. Ogni autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio, per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere, l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività.
- 3 bis. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non

alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

4. Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.
5. Prima di richiedere alla Regione, ai sensi dell'art. 7 del regolamento la pubblicazione dei posteggi liberi da segnare in concessione, su richiesta degli operatori interessati si procede agli spostamenti di posteggio, nel rispetto delle graduatorie di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) della legge regionale e del successivo punto 7 della presente deliberazione, sulla base di apposita graduatoria effettuata applicando, nell'ordine, i seguenti criteri, nel rispetto del settore merceologico eventualmente individuato nonché degli eventuali vincoli posti dal Comune stesso (es: ragioni di sicurezza, viabilità ecc...):
  - maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi;
  - in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
  - in caso di ulteriore parità, minore età;
7. Ai fini del comma 5, in caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività della medesima azienda relativa al commercio sulle aree pubbliche, maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione.
6. Prima di procedere ad assegnare mediante Bando Pubblico i posteggi liberi, l'Amministrazione valuta l'opportunità di mantenimento in essere degli stessi, consentendo nel frattempo che vengano assegnati con la procedura di spunta in occasione di ciascuna giornata di mercato.

#### **Art. 7 (Pubblicizzazione dei posteggi liberi).**

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione e della concessione per operare su area pubblica in un mercato o fiera, il Comune deve far pervenire alla Giunta Regionale, dal 1 al 31 gennaio e dal 1 al 31 luglio di ogni anno, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare, con l'indicazione delle relative merceologie.
2. La Regione provvederà alla pubblicizzazione sul B.U.R., dei dati inviati dal Comune. In caso di discordanza, fanno fede i dati esposti nell'albo pretorio del Comune,
3. Dall'1 al 31 gennaio di ogni anno, il Comune deve comunicare alla Regione, anche ai fini delle attività previste dall'Osservatorio del commercio, i seguenti dati relativi ai mercati ed alle fiere:
  - dati identificativi: luogo e denominazione;
  - giorno di svolgimento;
  - settori merceologici;
  - orario per le vendite;
  - superficie utile suddivisa per settori merceologici;
  - numero dei posteggi riservati agli agricoltori;
  - servizi di mercato (alimentazioni, scarichi, servizi igienici, parcheggi, servizi pubblici di trasporto, ecc....);
  - altre informazioni richieste dalle Regioni.

4. Dal 1 al 31 luglio di ogni anno, il Comune comunica alla Regione le date e le caratteristiche delle fiere ordinarie che si svolgeranno nel corso dell'anno successivo per consentirne la conoscenza da parte dei soggetti interessati.
5. Il Comune deve altresì comunicare alla Regione, almeno 90 giorni prima dello svolgimento la data e le caratteristiche delle fiere straordinarie.
6. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le associazioni degli operatori, il Comune rende noto agli operatori interessati il calendario dei mercati straordinari che si svolgeranno nell'anno successivo.
7. A decorrere dal termine del periodo transitorio e dunque dal 8 maggio 2017, trova applicazione per quanto attiene alla pubblicizzazione dei posteggi liberi quanto disposto nel punto 9. dell'Intesa, salvo che intervenga diversa disciplina.

**Art. 8 (Domande di concessione. Contenuti. Tempi di invio).**

1. La domanda per la concessione dei posteggi può riferirsi a posteggi posti in mercati diversi dello stesso Comune. Può essere inviata al Comune a mezzo di lettera raccomandata A.R, a mezzo di messaggio di Posta Elettronica Certificata, oppure consegnata direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune di Noceto negli orari di apertura al pubblico, nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del bando sul B.U.R..
2. Nel caso in cui il 30° giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data di spedizione della raccomandata AR, nel caso di invio della domanda attraverso messaggio di Posta Elettronica Certificata farà fede la data della ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal provider di Posta Elettronica Certificata, a seguito dell'inoltro della domanda di concessione alle caselle di PEC istituzionali di questo Ente. Se l'istanza è consegnata a mano, la data di registrazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza.
3. Le domande devono essere conformi alle modalità indicate nel bando comunale, esposto all'albo pretorio. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni bando, in ogni mercato o fiera, ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, se previsto, secondo una graduatoria effettuata applicando i seguenti criteri:

**1) nel caso di concessione di posteggi in mercati o fiere già esistenti, oppure di posteggi isolati esistenti, il bando dovrà prevedere l'attribuzione di un punteggio così determinato:**

a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa .

1      anzianità di iscrizione al R.I. fino a 5 anni = punti 40

2      anzianità di iscrizione al R.I. maggiore di 5 anni e fino a 10 anni =  
punti 50

3      anzianità di iscrizione al R.I. oltre 10 anni = punti 60.

2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione (criterio applicabile esclusivamente in fase di prima applicazione della nuova disciplina introdotta dall'Intesa ed attuata dal Documento Unitario, ossia per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020):

4      titolarità della concessione scaduta (punteggio attribuibile al soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione): punti 40;

b) esclusivamente ove si tratti di concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in

aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, in aggiunta ai criteri comunque prioritari di cui alla lettera a):

1) viene attribuito un punteggio pari a 7 punti, per l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata. I criteri cui risulta correlata l'attribuzione del presente punteggio devono essere definiti nel bando pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in relazione alle specificità della zona in cui risulta collocato il posteggio;

**2) nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione, oppure di posteggi isolati di nuova istituzione, si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi** (il bando dovrà specificare nel dettaglio il contenuto dei criteri, in relazione alla tipologia di mercato, fiera o posteggio nonché alla zona del territorio di sua collocazione):

1) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 05  
vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;

2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03  
impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, ecc.;

3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 02  
compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale, ecc....

4) Esclusivamente in caso di parità di punteggio, troverà applicazione il criterio dell'anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche, così come comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

**3) Nel caso di assegnazione in concessione pluriennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere già esistenti.**

In tale caso, trovano applicazione i criteri riportati nel comma 3, numero 1), lett. A) – b) del presente articolo, conformemente a quanto stabilito nel Documento Unitario.

4. Il bando può altresì prevedere ulteriori criteri da applicare in via subordinata, limitatamente agli eventuali casi in cui si riscontri parità di punteggio tra gli operatori.

**Art. 9 (Spostamenti. Priorità rispetto a nuove concessioni).**

1. Prima di pubblicizzare l'elenco dei posteggi liberi da assegnare in concessione mediante concorso, il Comune provvede, su richiesta degli operatori interessati, agli spostamenti di posteggio nel rispetto delle graduatorie di ciascuna fiera e mercato e, per ordine decrescente, delle seguenti condizioni:
  - a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale;
  - b) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

**Art. 10 (Posteggi occasionalmente liberi. Assegnazione giornaliera).**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati giornalmente ad operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche secondo l'ordine di priorità indicato all'articolo 28, commi 2 e seguenti.

**Art 11 (Istituzione di nuovi mercati o posteggi. Priorità possibili).**

1. in caso di istituzione di nuovi posteggi per uno o più giorni della settimana o del mese, nei mercati o nelle fiere, gli stessi saranno assegnati nel rispetto delle seguenti priorità, indicate per ordine decrescente:
  - trasferimenti per migioria;
  - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
  - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso di produttori agricoli, per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/63 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90.
2. Ai sensi del paragrafo 2, lett. f) della DGR n. 1368/1999 e s.m.i., in caso di istituzione di un nuovo mercato., è facoltà del Comune dare la priorità, nella assegnazione dei posteggi, agli operatori già titolari di posteggio in un altro mercato dello stesso Comune. La regola non si applica alle fiere.

**Art. 12 (Presenze effettive nelle fiere straordinarie. Valenza per le fiere ordinarie).**

- 1 In una fiera straordinaria, le presenze effettive maturate fino al 5 luglio 2012 e le presenze maturate successivamente al 5 luglio 2012 si trasferiscono sulla fiera ordinaria o a merceologia esclusiva istituita ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della Legge Regionale 25 giugno 1999 n. 12.

**Art. 13 (Scambio reciproco, ampliamento di posteggi).**

- 1 - A richiesta degli interessati, è ammesso lo scambio reciproco consensuale di posteggi, nel rispetto del settore merceologico. Ogni ampliamento è comunque subordinato ed ammesso, previa positiva verifica di fattibilità tecnica e purché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità anche pedonale, accessibilità e sicurezza nell'area del mercato.
  2. E' consentito ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e l'alienante rinunci alla concessione in favore dell'acquirente. Il posteggio risultante non potrà comunque superare la superficie totale di 80 metri quadrati. I posteggi, se contigui possono essere considerati funzionalmente come un'azienda unica, se non contigui devono rimanere strutturalmente divisi o separati, per consentire la conservazione degli spazi operativi previsti nei mercati e nelle fiere. In ogni caso un medesimo soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a 120 metri quadrati.
- 2 bis. L'ampliamento o diminuzione di superficie del posteggio può essere inoltre concesso su richiesta dell'operatore purché l'ampliamento non sia superiore al 15% della superficie del posteggio oggetto di concessione e purché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità anche pedonale, accessibilità e sicurezza nell'area.
  3. L'ampliamento di superficie sarà autorizzato nel rispetto delle prescrizioni imposte dai competenti Uffici Comunali.
4. In occasione delle fiere gli operatori commerciali ai quali viene assegnato un posteggio non potranno richiedere alcuna miglioria; i posteggi che risulteranno liberi saranno assegnati tramite spunta. Solo in caso di motivi tecnici valutati dagli incaricati addetti allo svolgimento della manifestazione potrà essere concessa miglioria, prima di procedere alla spunta per i posteggi rimasti liberi.

#### **Art. 14 (Domanda di partecipazione alle fiere).**

1. Per partecipare alle fiere, gli operatori che non sono in possesso di concessione di posteggio, devono:
  - essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
  - presentare richiesta al Comune sede di posteggio, almeno 60 giorni prima della manifestazione. Tale termine ha carattere ordinatorio e può essere derogato con delibera di Giunta Comunale.
2. La domanda può essere inviata a mezzo di raccomandata AR, a mezzo di messaggio di Posta Elettronica Certificata oppure consegnata direttamente. Ai fini della presentazione, fa fede la data di spedizione della raccomandata AR; nel caso di invio della domanda attraverso messaggio di Posta Elettronica Certificata farà fede la data della ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal provider di Posta Elettronica Certificata, a seguito dell'inoltro della domanda di concessione alle caselle di PEC istituzionali di questo Ente. Se consegnata a mano, la data di registrazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza.
3. Gli operatori che hanno presentato la richiesta di cui al comma 1 fuori dai termini, o che non hanno presentato richiesta, sono ammessi a partecipare alla fiera, dopo l'esaurimento della graduatoria dei richiedenti ammessi, esclusivamente sulla base della graduatoria degli spuntisti predisposta ai sensi dell'art. 28, commi 2 e seguenti del presente Regolamento (ossia della graduatoria predisposta ai sensi della lettera d) del punto 2 (Criteri di cui all'art. 2, comma 3) della DGR n. 1368/1999).

4. La graduatoria degli operatori che, ai sensi del comma 1, presentano richiesta al Comune almeno sessanta giorni prima della fiera è stilata ai sensi dei commi 6 - 7 del presente articolo (ossia nel rispetto dei criteri di cui al punto 3 dell'Intesa, come attuati dal paragrafo 3 del Documento unitario).
5. Nei casi sopra indicati, sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. In caso di parità i posteggi sono assegnati sulla base di altri criteri stabiliti dal Comune con apposita deliberazione di Giunta.
6. Ai sensi del punto 3 dell'Intesa come attuato dal punto 3 del Documento Unitario, nel caso di fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, fino al 7 maggio 2017, ai fini dell'assegnazione dei posteggi liberi, si applica il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera.
7. Dall'8 maggio 2017, in fase di prima applicazione, si applicano i criteri di cui all'art. 8, comma 3, numero 1) del presente Regolamento (punto 2 del Documento Unitario) e il criterio e punteggio del numero delle presenze pregresse riguarda sia le fiere la cui concessione avrà durata 12 anni, sia quelle assegnate con procedura di selezione a cadenza prestabilita (es. le fiere annuali). In questo ultimo caso tale criterio trova attuazione per 12 anni, anche se il bando avrà cadenza annuale (e pertanto la priorità del 40% verrà fatta valere ogni anno per 12 anni).
8. Nei casi regolati dal presente articolo, i posteggi liberi sono assegnati, in base alla graduatoria degli aventi diritto, a scelta degli operatori all'uopo convocati ovvero d'ufficio, previa deliberazione della Giunta Comunale in cui saranno indicati i criteri da seguire per l'assegnazione (a titolo esemplificativo, l'indicazione progressiva delle vie da occupare ovvero il mantenimento dello stesso posteggio occupato nelle edizioni precedenti della medesima fiera o altro limitrofo).
9. Ulteriori e diversi criteri di assegnazione possono essere previsti nella delibera relativa alla fiera.

#### **Art. 14-bis**

1. E' fatto obbligo agli operatori di recare con sè e di esibire alle autorità competenti (Polizia Municipale), se richiesto dalle stesse, l'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche in mercati e fiere di cui agli artt. 2 e 3 della Legge Regionale 25.06.1999, n. 12 e succ. mod.
- 1 bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2 L.R. n. 12/1999, costituiscono titolo idoneo all'esercizio del commercio su aree pubbliche solo le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. corredate dai numeri di partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, oppure da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della partita IVA e l'iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, in originale o nelle altre forme ammesse dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è comunque consentito ai soggetti abilitati nelle forme previste dalle altre regioni italiane.
- 1 ter. E' fatto obbligo agli operatori di occupare l'area in concessione, pena la sanzione prevista nell'art. 43 del Regolamento.

#### **Art. 15 (Richiesta di ulteriori posteggi in una fiera).**

1. L'operatore che è già titolare della concessione di uno o più posteggi in una fiera può presentare domanda per partecipare alla fiera con ulteriori posteggi nei modi previsti dall'art. 14 del presente regolamento e nel rispetto del limite massimo di posteggi assegnabili indicato al punto 7 dell'Intesa come attuato dal paragrafo 7 del Documento unitario.

**Art. 16 (Subentro nella titolarità dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione dell'area).**

1. L'operatore titolare di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche deve aggiornare entro 180 giorni i titoli autorizzativi in suo possesso nel caso trasferisca la residenza o la sede legale in altro Comune.
2. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. La reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del requisito professionale, salvo il caso che si intenda esercitare direttamente l'attività. L'impresa cedente e quella cessionaria devono aver adempiuto al pagamento di tutti i tributi locali, a pena di inammissibilità della domanda di reintestazione dell'autorizzazione. La domanda di reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate con l'autorizzazione e la relativa richiesta di voltura è inviata:
  - a) al Comune sede di posteggio, per le aziende dotate di autorizzazioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114/98;
  - b) al Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998, per le imprese dotate di autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 114 del 1998;

Le presenze così trasferite potranno essere fatte valere dal subentrante ai fini dell'assegnazione in concessione dei posteggi, nei mercati, nelle fiere, nelle fiere straordinarie, nonché ai fini dell'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi.

**Art. 17 (Trasferimento di mercati, fiere, fiere straordinarie).**

1. Al fini dello spostamento di sede o di sospensione di un mercato, di una fiera o di una fiera straordinarie il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree ed i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un congruo termine per il definitivo trasferimento deve avvenire in maniera contestuale di tutti gli operatori interessati.
2. In caso di spostamenti temporanei, al termine del periodo i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati.

**Art. 18 (Delega)**

1. E' necessaria la presenza del titolare dell'autorizzazione, o, nel caso di società di persone, del legale rappresentante o dei soci. In ogni altro caso necessita apposita delega che deve essere esibita agli Organi di Vigilanza assieme all'autorizzazione in originale dell'Azienda. Resta inteso che merci ed attrezzature debbono essere quelle proprie dell'Azienda.

#### **Art 19 (Durata delle concessioni).**

1. Le concessioni hanno validità di anni dodici. Alla scadenza non sono rinnovabili, fatto salvo quanto previsto dal documento Unitario in ordine al periodo transitorio introdotto dall'Intesa. I criteri per il rilascio delle concessioni sono riportati nell'art. 8 del presente Regolamento; per quanto ivi non disposto, trovano applicazione le disposizioni richiamate nell'art. 1.
2. Le concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) restano efficaci fino alla prima scadenza delle stesse.
3. Nel caso in cui l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area stessa da parte del Comune.
4. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi tecnici, di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 20 (Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica).**

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella concessa né occupare spazi comuni riservati al transito o, comunque, non in concessione.
2. Le tende di protezione del banco di vendita devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,20 mt. Le tende possono sporgere dallo spazio assegnato con la concessione per non più di 50 centimetri, a condizione che non siano di impedimento al transito pedonale, dei mezzi di soccorso e di sicurezza ed alle operazioni di mercato.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori. E' consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, finalizzato all'acquisto dei prodotti, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, ai frequentatori del mercato ed a chi abita nelle vicinanze del mercato o fiera.
- 3-bis.. É fatto divieto agli operatori che svolgono attività di commercio su area pubblica in occasione di fiere e mercati di utilizzare generatori di corrente a energia elettrica o a motore, salvo che il Comune non fornisca l'energia elettrica agli operatori interessati.
- 3-ter. Gli operatori esercenti attività di commercio su area pubblica in occasione di fiere e mercati sono tenuti a consegnare agli Agenti di Polizia Municipale presenti o ad altro incaricato del Comune di Noceto, autocertificazione scritta in cui risulti attestato l'utilizzo di materiale elettrico a norma Cei con marchiatura CE idoneo all'uso, ai fini della conformità degli impianti elettrici dagli stessi utilizzati, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 46/1990. In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al presente comma, non sarà consentito l'allaccio ai quadri elettrici di proprietà del Comune di Noceto, ai fini della fornitura di energia elettrica.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, decorsi trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite.
6. E' vietata la collocazione e la sosta, anche occasionale di operatori su aree pubbliche, in tutte le zone del capoluogo nelle giornate di mercato e fiera.. Fatto salvo quanto previsto nel comma 7, in qualsiasi giorno della settimana è altresì vietata la sosta in tutto il perimetro del centro abitato del capoluogo; per le frazioni di Pontetaro, Sanguinaro, è assolutamente vietata la sosta anche momentanea, lungo la Via Emilia e nelle aree laterali delle vie afferenti alla stessa via Emilia; salvo quanto precedentemente vietato e comunque quanto previsto nel comma 7, è consentita la sosta solo per il tempo strettamente necessario alla vendita.
7. Con deliberazione di Giunta Comunale possono essere individuate, ai sensi dell'art. 3, comma 4, L.R. n. 12/1999, eventuali deroghe al divieto di vendita in forma itinerante, anche per le zone di cui al comma 6, definendo:
  - a) aree/zone di deroga;
  - b) durata massima della deroga (giorni ed orari in cui è ammessa, eventuale numero massimo di giorni per anno o frazione di anno, periodi dell'anno ecc...)
  - c) specializzazioni merceologiche;
  - d) eventuali strutture di vendita mobili consentite;
  - e) eventuali prescrizioni a tutela delle aree, degli edifici e per la civile convivenza, a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità ed ogni altra ritenuta necessaria;
  - f) eventuali criteri per regolare l'occupazione in caso di più operatori interessati.
8. In tali casi, non si ha riconoscimento di presenze né di anzianità di posteggio.
9. Nei casi in cui è consentita, l'attività di vendita itinerante può essere effettuata per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, fatte salve le eventuali deroghe di cui al comma 7, e con mezzi motorizzati o altro, purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.

#### **Art. 20-bis (DURC):**

1. Lo svolgimento dell'attività per commercio su area pubblica è subordinata alla disciplina prevista dalla Legge Regionale n. 10 febbraio 2011, n. 1 e successive modificazioni.

#### **Art. 21 (Normativa igienico-sanitaria).**

1. Ai fini della commercializzazione di prodotti alimentari nelle fiere e mercati ed alla loro somministrazione al pubblico è richiesto il rispetto della normativa prevista dal vigente regolamento comunale di igiene e dall'Ordinanza Ministero della Sanità 02.03.2000.

#### **Art. 22 (Settori merceologici ammessi).**

1. E' ammesso il commercio di prodotti appartenenti ai settori alimentare e non alimentare.
2. Qualora si rendesse possibile attrezzare apposite aree servite dalle reti idrica, fognaria ed elettrica e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa igienico-sanitaria i posteggi potranno essere dislocati secondo criteri di ordine merceologico, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte riservate rispettivamente al commercio di generi alimentari e non alimentari.

### **Art. 23 (Vendita a mezzo di veicoli).**

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli appositamente attrezzati, dotati dei requisiti e delle caratteristiche previste dalla normativa vigente, nonché delle disposizioni dettate dal presente regolamento con particolare riferimento agli artt. 20 e 32.

### **Art. 24 (Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione dell'area).**

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
  - a) non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59;
  - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune, di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità;
  - c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, complessivamente, a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata e per tre anni consecutivi nelle fiere, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare.
2. Nei casi indicati al comma 1, lettere a) b) c), contestualmente alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio, viene pronunciata la decadenza dalla concessione dell'area sulla quale veniva esercitata l'attività autorizzata.
3. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore dovrà essere assegnato, senza oneri per il Comune, un nuovo posteggio, individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine in altra area individuata dal Comune.

### **Art. 25 ( Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati ).**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Corpo di Polizia Municipale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio Commercio.
4. Per i periodi di assenza giustificati, si determina che i certificati attestanti tali stati, dovranno essere presentati entro 7 (sette) giorni decorrenti dal giorno dell'assenza al mercato o alla fiera. I certificati dovranno pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, farà fede il timbro di spedizione dell'ufficio postale, PEC oppure presentati direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Noceto. In assenza di idonea documentazione, l'operatore sarà considerato assente ingiustificato, salvo quanto disposto al comma che segue.
- 4 bis. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 4, l'assenza si considera giustificata, unicamente, a decorrere dalla data nella quale è prodotta la documentazione inerente.

5. La mancata presenza, per tre anni consecutivi, in un mercato o in una fiera, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate. Non vengono valutati e, quindi, non comportano azzeramento delle presenze, i periodi di assenza dovuti a malattia, gravidanza o servizio militare.

#### **Art. 26 (Validità delle presenze).**

1. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati in forza di apposita annotazione scritta. (vedi art. 18)
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti l'operatore deve avere al seguito anche il proprio veicolo o mezzo appositamente attrezzato per la vendita.

#### **Art. 27 (Produttori agricoli).**

1. Sono equiparati alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 29 della legge 241/91 e del D.P.R n. 300/92.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempreché si tratti di denuncia regolare e completa.
3. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale 25 giugno 1999, n.12, è effettuata applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:
  - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;
  - b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere presso il proprio fondo o in altro luogo la propria produzione agricola, desumibile dalla data di iscrizione al Registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio per l'attività agricola, con la modalità dell'autocertificazione;
  - c) in caso di parità si procede a sorteggio.
4. La disponibilità dei posteggi è resa nota dall'Amministrazione comunale a mezzo di affissione all'Albo Pretorio Telematico del Comune di Noceto assegnando un periodo di tempo di trenta giorni per la presentazione delle domande; non è dovuta la pubblicazione del relativo avviso sul BURET.
5. Non è ammessa la possibilità per i produttori agricoli di detenere in concessione o a qualunque altro titolo (es: assegnazione giornaliera) più di un posteggio nello stesso mercato o fiera. Le eventuali domande presentate da produttori agricoli già titolari di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato o fiera sono dichiarate irricevibili e ad esse non verrà dato seguito.
6. L'assegnazione dei posteggi che si rendono disponibili per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato o fiera; a seguito di istituzione di un nuovo mercato; per revoca del titolo; per rinuncia del titolare o a qualunque altro titolo è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al precedente comma.
7. Per l'assegnazione giornaliera dei posti vacanti si tiene conto dei criteri indicati nel comma 3 del presente articolo.

8. In occasione di fiere o di manifestazioni l'Amministrazione Comunale può prevedere l'istituzione di posteggi riservati ai produttori agricoli, da assegnare per la sola durata della manifestazione esclusivamente agli operatori di cui al presente articolo, secondo i criteri di cui al comma 3, ma senza riconoscimento di presenza.
94. Per quanto concerne la revoca della concessione, si applicano le norme di cui all'art. 24 – 1° c. – lettera C.

**Art. 28 (Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati).**

1. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio entro trenta minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o, comunque, in attesa di assegnazione, è effettuata dal Servizio per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera ad operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, secondo apposita graduatoria stilata dal Comune per ciascun settore merceologico – ove previsto - nel rispetto dei criteri di cui al punto 6 dell'Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012, come attuati dal paragrafo 6 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11, e dunque:
  1. Maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta nel mercato o fiera di riferimento, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
  2. A parità di presenze, in base all'anzianità di impresa (comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio) riferita al commercio su aree pubbliche.

Ai fini dell'applicazione dei criteri sopra espressi, sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo.
- 2 bis. Nel caso di ulteriore parità, si procederà all'assegnazione secondo il criterio dell'alternanza, fino a quando non si registrerà una variazione in favore dell'uno o dell'altro operatore, del criterio del maggior numero di presenze.
- 2 ter. Per la disciplina del procedimento di partecipazione alla spunta trova applicazione quanto riportato al punto 2, lett. d) della delibera di Giunta Regionale n. 1368/1999, come modificata con delibera di Giunta Regionale n. 485/2013.
- 2 quater. Nella formazione delle graduatorie di spunta si tiene conto anche delle presenze maturate dall'impresa tra la data di presentazione della comunicazione e la data di approvazione della graduatoria.
- 2 quinquies. Le presenze riconosciute nelle graduatorie di spunta sono aggiornate con cadenza mensile, senza necessità di pubblicazione delle graduatorie aggiornate, sulla base delle presenze maturate da ciascun operatore durante il mese di riferimento. Pertanto, fino all'aggiornamento mensile delle graduatorie, ciascun operatore parteciperà alle spunte sulla base delle presenze riconosciute nel mese precedente.
3. Ai fini dell'assegnazione temporanea si tiene conto della destinazione esclusiva delle aree riservate al settore alimentare ed al settore non alimentare, se esistenti.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata a soggetti che possiedono tale qualifica e, in mancanza, ad operatori in possesso di autorizzazione per esercitare l'attività su area pubblica.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi collocati su area scoperta ed è esclusa, di

norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o di altri.

#### **Art. 29 (Mercati straordinari).**

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive di un mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 30 novembre di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza riassegnazione dei posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate ai fini della revoca di cui all'art. 24.

#### **Art. 30 (Festività).**

1. Qualora il mercato ordinario ricada in giorno festivo, non si effettuerà. In tal caso il Comune può, anche a richiesta delle Organizzazioni di categoria, autorizzare lo svolgimento del mercato ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.

#### **Art. 31 (Riassegnazione dei posteggi. Trasferimento - Ristrutturazione – Spostamento del mercato).**

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi, a favore degli operatori che già ne sono concessionari nei seguenti casi:
  - a) trasferimento del mercato in altra sede;
  - b) trasferimento parziale del mercato o spostamento o ristrutturazione di una parte dei posteggi, qualora sia interessato un numero superiore al 30% dei posteggi complessivi del mercato o della fiera;
2. Nei casi in cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/1999, così integrati in caso di parità:
  - maggiore anzianità d'azienda desumibile dall'iscrizione ai Registri della Camera di Commercio per l'operatore in attività.
  - in caso di ulteriore parità, mediante sorteggio.
3. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento permanente sia percentualmente pari od inferiore al 30% dei posteggi complessivi, la riassegnazione dei posteggi è limitata ai soli operatori titolari dei posteggi da trasferire, sulla base dei criteri specificati nel comma 2.
4. Nell'ambito delle procedure per la riassegnazione dei posteggi gli operatori sono ordinati:
  - a) secondo una graduatoria unica per i mercati ordinari totalmente sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica;
  - b) secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.
5. La procedura di riassegnazione dei posteggi di cui al presente articolo non si applica in caso di spostamento temporaneo, modifica delle dimensioni lineari dei posteggi, di riduzione o ampliamento delle superfici occupate, salvo che non sia diversamente stabilito con apposito provvedimento formale.
6. Nei casi di trasferimento del mercato, nonché nei casi di trasferimento parziale, ristrutturazione, spostamento di una parte dei posteggi si procede a standardizzare/omogeneizzare le dimensioni e i settori merceologici dei posteggi, nonché

eventualmente a prescrivere particolari caratteristiche delle strutture al fine di garantire la qualità ed il decoro.

7. In caso di spostamenti temporanei, al termine del periodo di spostamento i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati.

#### **Art. 31 bis (Spostamenti di posteggio per miglioria nei mercati).**

1. L'Amministrazione comunale, fatta salva la priorità riconosciuta all'eventuale trasferimento di operatori o spostamento di posteggi per ragioni di sicurezza, viabilità o altre motivate ragioni su posteggi liberi e salvi i divieti previsti dal presente regolamento, prima di espletare la procedura per l'assegnazione in concessione dei posteggi disponibili provvede all'esame delle istanze di spostamento di posteggio per miglioria, riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato nel rispetto dei settori e delle specializzazioni merceologiche.
2. I posteggi liberi sono assegnati ai richiedenti ordinati secondo la graduatoria predisposta in base ai criteri di cui al punto 7, lettere a) e c) della deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 1999, n. 1368, così integrati:
  - anzianità di iscrizione del richiedente desumibile dai Registri della Camera di Commercio;
  - in caso di ulteriore parità, mediante sorteggio.
3. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono assegnati ad altri operatori richiedenti secondo il normale ordine di graduatoria; esaurita la graduatoria di cui al comma 2 i posteggi sono assegnabili secondo le procedure ordinarie.
4. Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta concesse all'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari .
5. Gli spostamenti di posteggio per miglioria comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.

#### **Art. 32 (Prescrizioni in materia di sicurezza).**

1. E' fatto divieto, salvo quanto previsto al comma 2 e seguenti, a tutti gli operatori su aree pubbliche con automezzi di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiature a fiamma libera.
2. L'uso di apparecchi alimentati a gas GPL è consentito esclusivamente per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita; tali apparecchiature devono corrispondere alle seguenti tipologie:
  - apparecchi di cottura alimentati a gas installati su banchi di vendita, su automezzi per la gastronomia ovvero nelle cucine degli stand gastronomici
3. Per ciascun tipo di apparecchiatura a gas devono essere rispettate le prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione.
4. Ciascun operatore che utilizza tali apparecchiature deve essere in possesso della certificazione relativa agli impianti, ed in particolare di:
  - Dichiarazione di conformità in cui si attesti la rispondenza dell'impianto a gas alle norme UNI CIG 7131/98 ex Legge n. 46/1990 e s.m.i. avente validità annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato;
  - Certificazione del collaudo decennale a tenuta dei bidoni di GPL e fattura dell'ultimo

- acquisto presso rivenditore autorizzato;
- Dichiarazione di conformità attestante la messa a norma e/o la conformità ai sensi della normativa vigente di tutti gli apparati installati nel veicolo (idraulici, meccanici, elettrici e termici);
  - Dichiarazione di conformità alle norme CEI degli impianti elettrici e di terra provvisori eventualmente eseguiti per l'occasione;
  - Automezzi abilitati per il trasporto delle apparecchiature e bombole secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile;
5. Gli operatori interessati dalla presente norma sono tenuti a trasmettere copia delle predette dichiarazioni e certificazioni all'Ufficio Commercio, nonché a tenerle a disposizione e ad esibirle agli organi di controllo, qualora richieste nel corso di verifiche condotte durante lo svolgimento dei mercati e delle fiere. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata con l'utilizzo delle bombole ed il relativo posteggio verrà assegnato in spunta, salve le sanzioni di legge e regolamento conseguenti al mancato utilizzo del posteggio.
6. Devono inoltre essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:
- Le bombole devono essere disposte in posizione tale da non essere esposte direttamente a fonti di calore ed opportunamente ventilate;
  - Durante lo svolgimento del mercato o fiera o evento non è ammessa la sostituzione di bombole esaurite;
  - La portata termica totale degli utilizzatori a gas installati sui veicoli può essere uguale o inferiore a 35 kw e ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato CE;
  - Ciascun mezzo o struttura deve essere dotato di almeno 2 (due) estintori portatili di tipo a polvere da Kg. 6, omologati e revisionati.
7. Al fine di ridurre i potenziali rischi connessi all'utilizzo di bombole di gpl e a tutela della sicurezza di operatori ed utenti delle aree mercatali e di fiera, i veicoli dotati di impianto di GPL per la cottura di alimenti dovranno essere posizionati ad una distanza di almeno 10 metri dalla stessa tipologia di veicolo.
38. Il personale del Corpo di Polizia Municipale addetto al mercato dovrà procedere ad una verifica dell'avvenuta manutenzione degli estintori almeno una volta all'anno, nonché del rispetto delle ulteriori prescrizioni.
9. Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti degli spuntisti, che sono tenuti a consegnare copia della documentazione prescritta ai fini dell'attribuzione del posteggio, ove spettante. In mancanza e fino all'avvenuta regolarizzazione, non si farà luogo nei loro confronti all'assegnazione del posteggio, ma solo al riconoscimento di presenza non effettiva.
10. L'Amministrazione comunale si riserva di individuare nell'ambito dei mercati e delle fiere specifici posteggi ove collocare gli operatori che rientrano nella disciplina del presente articolo, anche attraverso spostamento degli operatori concessionari.
11. In occasione di manifestazioni ed eventi anche diversi da mercati e fiere con partecipazione di operatori dotati di tali apparecchiature, l'Amministrazione Comunale si riserva di indicare le condizioni di utilizzo e il posizionamento dei veicoli/strutture con impiego di bombole alimentate a GPL.

### **Art. 33 (Strutture di vendita).**

1. Nel caso in cui l'amministrazione Comunale, proceda all'acquisto di strutture da adibire all'attività di vendita su aree pubbliche, gli operatori potranno utilizzare tali strutture, sulla base di specifici accordi con l'Amministrazione Comunale.

## **INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI ESISTENTI**

### **Art 34 (Mercati: localizzazione, caratteristiche ed orari).**

#### **1 . Mercato del Lunedì**

Svolgimento: annuale

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: Lunedì;

Orario di vendita: (Come da Ordinanza Sindacale);

Aree interessate al Mercato : Via Veneto, P.zza Garibaldi, Via Mazzini, P.zza Repubblica, Via XXIV Maggio;

Tipologia: alimentare/non alimentare

N. totale dei posteggi: 42 (escluso produttore) per una superficie totale di mq. 1800 circa;

Posteggi assegnati al settore alimentare: non individuato;

Posteggi assegnati al settore non alimentare: non individuato;

Posteggi riservati ai produttori agricoli (L. 53/63): .1.

Orario: (Come da Ordinanza Sindacale);

#### **2- Mercato del Giovedì**

Svolgimento: annuale

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: Giovedì;

Orario di vendita: (Come da Ordinanza Sindacale);

Aree interessate al Mercato : Via Veneto, P.zza Repubblica, Via XXIV Maggio;

Tipologia: alimentare/non alimentare

N. totale dei posteggi: 25 (esclusi produttori) per una superficie totale di mq. 1000 circa;

Posteggi assegnati al settore alimentare: non individuato;

Posteggi assegnati al settore non alimentare: non individuato;

Posteggi riservati ai produttori agricoli (L. 53/63): .2. ;

Orario: (Come da Ordinanza Sindacale);

## **INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE IN ATTO**

### **Art. 35 (Fiere Ordinarie)**

1. Le fiere ordinarie che si svolgono nel Comune di Noceto sono le seguenti:

1. Fiera denominata Fiera di San Martino

La fiera denominata Fiera di San Martino si svolge la domenica antecedente, successiva o concomitante con la data dell' 11 Novembre (Festa del Santo Patrono) di ogni anno;

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- ubicazione: Via Baratta, P.zza Risorgimento, Via Roma, P.zza Partigiani, Via Solferino, Via Cavallotti, Via San Martino e Via dei Mille;

- Superficie complessiva dei posteggi: mq. 3.000 circa

- Tipologia: Alimentare – Non alimentare;
- Numero totale dei posteggi: n. 75;

2. Fiera denominata Forte Davvero
3. Fiera denominata Il Mercato di Noceto.Doc
4. Fiera denominata Noceto in Fiera
5. Fiera denominata Mercato dello Stock

Per quanto concerne le caratteristiche delle fiere sopra elencate (nr. 2-3-4-5), si fa riferimento alle deliberazioni di istituzione e alle successive modificazioni.

2. L'istituzione o la soppressione delle fiere sono adottate dal Consiglio Comunale; qualsiasi altra modificazione è adottata dalla Giunta Comunale.

## **INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE STRAORDINARIE**

**Art. 36 (Fiere Straordinarie: localizzazione, caratteristiche ed orari. Date e giorni di svolgimento).**

1. Il Comune comunica alla Regione, almeno 90 giorni prima, la localizzazione, caratteristiche, gli orari, le date e i giorni di svolgimento di eventuali fiere straordinarie;

## **POSTEGGI FUORI MERCATO**

**Art. 37 (Posteggi fuori mercato).**

1. I posteggi fuori mercato sono individuati quanto a ubicazione, caratteristiche dimensionali, tipologia e merceologia con gli atti di istituzione e concessione dei posteggi medesimi e successive modificazioni, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità ed urbanistiche.
2. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione l'assegnazione avverrà tramite bando con i criteri introdotti dall'Intesa, come attuata dal documento Unitario, secondo la disciplina prevista nell'art. 8 del presente Regolamento:
3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi isolati, si procede alla formulazione di un'unica graduatoria per ciascun posteggio ed alla conseguente assegnazione di un unico posteggio per ogni richiedente avente diritto.

## **INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO IN ATTO**

**Art. 38 (Posteggi fuori mercato: localizzazione).**

1. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato è la seguente:

POSTEGGIO N. 1

- Ubicazione: Noceto – Via Trieste

## POSTEGGIO N. 2

- Ubicazione: Noceto – Via Boito

Gli orari di esercizio sono determinati secondo le norme in vigore.

2. Per quanto concerne svolgimento, caratteristiche dimensionali, tipologia e merceologia dei posteggi fuori mercato, si fa riferimento agli atti di istituzione e concessione dei posteggi sopra richiamati.

### **Art. 39 (Orario – Come da Ordinanza Sindacale);**

1. L'orario di vendita nei mercati comunali è fissato con ordinanza sindacale.
2. Il Comune, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori può provvedere a stabilire deroghe, limitate nel tempo, al normale orario di vendita;
3. Le fiere, anche di nuova istituzione, si possono svolgere in qualunque giorno della settimana.

### **Art. 40 (Orario delle fiere)**

1. L'orario di vendita nelle fiere è fissato con ordinanza sindacale, da adottarsi sulla base delle deliberazioni di istituzione delle fiere e delle successive modificazioni.

### **Art. 41 (Regolazione della circolazione pedonale e veicolare)**

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. Salvo eventuali deroghe o autorizzazioni al transito rilasciate dai competenti organi comunali.

### **Art 42 (Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria).**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

### **Art. 43 (Sanzioni)**

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs 114/98 o da altre norme di legge, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, come modificato dall'articolo 6 bis del D.L. 25/5/2008 n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 125, è ammesso il pagamento in misura ridotta di un importo pari a € **166,00** oltre alle spese del procedimento.

#### **Art 44 (Abrogazioni precedenti disposizioni).**

1. A decorrere dalla data di esecutività del presente regolamento, sono abrogati:
  - Regolamento Comunale per il Commercio Ambulante approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 27/06/1988;
  - Delibera Consiglio Comunale n. 70 del 01/08/1994 per l'individuazione delle aree e modalità di effettuazione mercati e fiere ex Legge 112/91.

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art 45 (Graduatorie relative alle presenze nei mercati e fiere).**

1. Annualmente il Comune provvederà alla redazione delle graduatorie delle presenze nei mercati e nelle fiere;
2. Il calcolo del numero delle presenze sarà effettuato con riferimento all'autorizzazione utilizzata dall'operatore, senza sommare le presenze maturate su più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
3. Le presenze effettuate con una nuova autorizzazione di tipo a) o b) di cui al D. lgs 114/98 non possono essere trasferite su altra autorizzazione di cui, sia in possesso l'operatore.

#### **Art 46 (Graduatorie nei mercati e fiere per gli operatori titolari di posteggio).**

1. Per ogni mercato o fiera il Comune deve predisporre una graduatoria dei titolari di posteggio applicando, nell'ordine, le seguenti priorità, nel rispetto del settore merceologico:
  - maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio;
  - in subordine, a parità di anzianità, maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, debitamente autocertificata.
2. In caso di ristrutturazione, spostamento parziale o totale dei posteggi di un mercato o di una fiera, il Comune, sentite le associazioni degli operatori, stabilisce le condizioni per procedere alla riassegnazione dei posteggi, tenuto conto dei criteri di cui al comma 1. (Vedi art. 31).
3. In caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività della medesima azienda relativa al commercio su aree pubbliche, maturata dai cedenti sulla autorizzazione volturata.
4. Il Comune qualora si avvalga della facoltà di riservare al massimo il 2% dei posteggi a merceologie specifiche, in un mercato o in una fiera ordinaria, provvederà a stilare una apposita graduatoria nei modi previsti al comma 1.

#### **Art. 47 (Hobbisti).**

1. Trovano applicazione le norme contenute nell'art. 7 bis della L.R. n. 12/1999 in materia di mercatini degli hobbisti. A tal fine, non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998. È fatta comunque salva la partecipazione degli operatori professionali alle manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale).
2. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a dieci appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-

Romagna per i residenti in altra regione. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, il Comune revoca il titolo abilitativo costituito dal tesserino.

3. Gli hobbisti abilitati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 7 bis L.R. n. 12/1999 partecipano ad un massimo di dieci manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.
4. Prima dell'assegnazione del posteggio, si procede obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, l'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante.
5. I mercatini degli hobbisti hanno luogo secondo i principi e il procedimento indicati all'articolo 7 della L.R. n. 12/1999; la partecipazione degli operatori avviene con criteri di rotazione, nel caso di richieste di partecipazione in misura superiore ai posti disponibili, e comunque senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti.
6. Il Comune è tenuto a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione, da inviare annualmente alla Regione.
7. È responsabilità dell'hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazione, con le relative sanzioni di cui all'art. 7 bis, comma 11 della L.R. n. 12/1999.
8. Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00; in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a euro 1.000,00. Relativamente all'esposizione dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998, e relative sanzioni. Ciascun hobbista consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico e l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti.
9. Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci nell'ambito dei mercatini degli hobbisti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo di cui al comma 3 o in possesso di tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 56 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) e del regolamento regionale 29 luglio 2004, n. 20 (Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6).
10. Secondo quanto disposto nella Delibera di Giunta Regionale n. 2065/2013 recante "*L.R. 4/2013, disciplina dei mercatini degli hobbisti. Ambito di applicazione della D.G.R. n. 844/2013 contenente le caratteristiche del tesserino*", non rientrano nell'ambito di applicazione della deliberazione di Giunta regionale 844/2013, in quanto svolgono un'attività non compresa nella disciplina degli hobbisti, i minori di anni diciotto, limitatamente alle manifestazioni a loro riservate, nonché chi partecipa a mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale in quanto le citate manifestazioni sono già escluse dall'ambito di applicazione della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (*Ordinamento del sistema fieristico regionale*). Tali categorie di soggetti non sono pertanto tenute a richiedere al

**Art. 48 (Attività di vendita temporanee - vendite occasionali ammesse su area pubblica).**

1. Sono consentite, previa acquisizione della concessione di suolo pubblico, le seguenti attività di vendita su area pubblica:
  - a) attività di vendita effettuate in maniera del tutto occasionale e non professionale, da parte di Associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della Legge n. 266/1991, di Associazioni di promozione sociale costituite ai sensi della Legge n. 383 del 2000 e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. n. 460/97
  - b) attività di vendita effettuate in occasione di mostre di prodotti, nei confronti dei visitatori, purché riguardanti le sole merci oggetto delle manifestazioni, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. l) del D.Lgs. 114/98; in tal caso, i soggetti promotori di manifestazioni nell'ambito delle quali si svolgono attività di vendita, unitamente alla istanza per la manifestazione, devono presentare un progetto nel quale siano almeno indicati:
    - a) finalità dell'iniziativa;
    - b) operatori partecipanti;
    - c) aree e localizzazione dell'iniziativa;
    - d) modalità di allestimento della manifestazione;
    - e) tempi e durata della manifestazione.
  - c) attività di vendita effettuate da chi espone o vende le proprie opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo comprese le proprie pubblicazioni, così come definito dall'art. 4 comma 2 lett. h) del D.Lgs. 114/98. Per queste ultime, deve essere presentata comunicazione con la quale ciascun operatore attesta che l'attività viene svolta ai sensi di tale normativa.
2. Le attività di vendita di cui alla lett. a) devono essere svolte previo rilascio di apposita autorizzazione amministrativa e, se attinenti al settore alimentare, sanitaria:
  1. in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato;
  2. senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità di prodotti, di insegne elettriche, di marchi di distinzione dell'impresa.